REGOLAMENTO (CE) N. 1129/98 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 (1), in particolare l'articolo 1,

considerando che il protocollo 1 della decisione n. 1/98 (98/223/CE) del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (2), stabilisce il regime preferenziale applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia; che per alcuni prodotti lattiero-caseari i dazi sono soppressi nei limiti dei contingenti tariffari; che sono stabilite norme relative alla prova dell'origine; che è pertanto necessario adattare il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2432/97 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1600/95 è moldificato come segue:

1) Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dal testo seguente:

Articolo 18

Il presente articolo si applica alle importazioni di prodotti lattiero-caseari in provenienza dalla Norvegia

(1) GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 1.

nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico euro-

- I prodotti e le aliquote dei dazi applicabili sono quelli indicati nell'allegato III.
- Si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8.

Articolo 19

- Il presente articolo si applica alle importazioni di prodotti lattiero-caseari nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'allegato I del protocollo 1 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (98/223/CE).
- I prodotti e le aliquote dei dazi applicabili sono quelli indicati nell'allegato III A.
- I quantitativi indicati per ogni anno nell'allegato III A sono suddivisi in parti uguali su ciascuno dei semestri che iniziano il 1º gennaio e il 1º luglio. Tuttavia, per il semestre dal 1º luglio al 31 dicembre 1998 il quantitativo è fissato a 1 500 t.
- La durata di validità dei certificati non può superare la data del 31 dicembre successivo alla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. I titoli d'importazione rilasciati a norma di detto articolo possono essere trasferiti soltanto alle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 13, lettera a).
- Le disposizioni degli articoli 13, 14, 16 e 17 si applicano per quanto di ragione.

Tuttavia:

- in deroga all'articolo 13, lettera b), la domanda di titolo deve riguardare almeno dieci tonnellate e al massimo il quantitativo disponibile per ciascun periodo di cui al paragrafo 3;
- in deroga all'articolo 13, lettera e), la dicitura indicata nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso fa riferimento all'articolo 19 del presente regolamento;

^(*) GU L 86 del 20. 3. 1998, pag. 1. (*) GU L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12. (*) GU L 337 del 9. 12. 1997, pag. 9.